SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A08150

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. **158.**

Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2006, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 135 del 2001, ai sensi del quale il Ministero delle attività produttive, provvede, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 18 novembre 2003, 11 novembre 2004 e 2 dicembre 2005 con cui sono stati disciplinati per le annualità 2001, 2002, 2004 e 2005 criteri e modalità per la gestione delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1227, della citata legge n. 296 del 2006, che, per le finalità di sostegno del settore turistico, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro annui, demandandone l'attuazione ad un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007, con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 10 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1227, della legge n. 296 del 2006;

Acquisito nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni integralmente recepite nel presente regolamento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 1, comma 1227, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto degli interventi

1. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformità all'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialità turistiche.

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.

Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata una quota pari all'1,5 per cento della disponibilità finanziaria annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale quota non potrà superare annualmente il limite di spesa di euro 150.000,00;

2. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento è determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2.

Art. 3.

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento di cui al presente regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno due regioni e province autonome e prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati.

2. Le domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di una delle regioni e delle province autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Le domande relative all'annualità 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre per le annualità successive dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna alla capofila un termine non superiore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono tener conto anche di una eventuale rimodulazione dell'intervento, pronunciandosi definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 4.

Contenuti dei programmi di intervento

1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

a) soggetti presentatori;

b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice;

c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;

d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);

e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;

f) programma delle azioni previste;

g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;

h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi;

i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

Art. 5.

Interventi ammissibili

1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a:

a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;

b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.

Art. 6.

Durata dei programmi di intervento

1. I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e

la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attività rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.

3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purché non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 7.

Oneri a carico dei soggetti proponenti

1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalità di attuazione e dalla descrizione delle modalità di partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia autonoma interessata, per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede:

a) al trasferimento del 20 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3;

b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori;

c) al trasferimento del residuo 20 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

Ripartizione della quota annua dell'1,5 per cento della disponibilità finanziaria stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - importo annuo € 150.000,00

Attività di promozione	€ 10.000,00
Attività di monitoraggio – Comitato tecnico di alta consulenza – Verifica dello stato degli interventi – Controllo di gestione e management – Sviluppo sistema informatico – Implementazione e integrazione banche dati esistenti	€ 80.000,00
Spese di funzionamento – Missioni e trasferte – Struttura di supporto e assistenza tecnica	€ 60.000,00
Totale	€ 150.000,00

TABELLA 2
(Prevista dall'articolo 2, comma 2)

Criteri complessivi di riparto fra tutte le Regioni relativi all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge n. 135/2001, decreto ministeriale 2 dicembre 2005

Piemonte	3.921%
Valle d'Aosta	2,734%
Lombardia	7,816%
P.A. Bolzano	5,167%
P.A. Trento	3,349%
Veneto	9,987%
Friuli V.G.	3,224%
Liguria	4,971%
E. Romagna	8,788%
Toscana	7,767%
Umbria	3,172%
Marche	4,011%
Lazio	6,853%
Abruzzo	3,306%
Molise	1,945%
Campania	5,857%
Puglia	3,730%
Basilicata	1,711%
Calabria	3,188%
Sicilia	4,811%
Sardegna	3,689%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2006, n. 164), è il seguente:

«19-*bis*. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa».

— Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 (Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2006, n. 167.

— Il testo dell'art. 5, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2001, n. 92, è il seguente:

«5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive dell'11 novembre 2004 (Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore turismo) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2004, n. 276.

— Il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.».

— La legge del 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2006, n. 300, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 e per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006 si vedano le note alle premesse.

07G0173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Bisenzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) ed il sindaco nella persona della sig.ra Fiorella Alunni;

Considerato che il citato amministratore, con delibera adottata dal consiglio comunale in data 19 luglio 2007, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'accettazione, con decorrenza 11 luglio 2007, della nomina a presidente di una società per azioni con capitale comunale superiore alla percentuale prevista dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Fiorella Alunni.

La sig.ra Fiorella Alunni ha accettato la nomina, con decorrenza 11 luglio 2007, a presidente di una società per azioni con capitale comunale superiore alla percentuale prevista dalla legge.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 70 del 19 luglio 2007, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze).

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

07A08199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Varanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 agosto 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 411.13.4/ Area II del 10 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Varanelli.

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

07A08205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Cajetani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Pietro Ascani;

Considerato che, in data 7 luglio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta nel Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Pietro Ascani.

Il citato amministratore, in data 7 luglio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14088/ 2007002276/ Area II del 3 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 21 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

07A08206

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2007.

Riconoscimento dei titoli post-universitari considerati idonei all'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 28;

Visto il citato art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l'altro, che al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale

possono essere ammessi soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004, recante il regolamento circa le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004 che prevede che le istituzioni formative pubbliche o private interessate possono presentare entro il mese di marzo di ogni anno apposite istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dirette ad ottenere il riconoscimento dei titoli di studio post-universitari utili all'ammissione al suindicato corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2005 con il quale è stata costituita la Commissione tecnica interministeriale per il riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004;

Considerato, che le istanze di riconoscimento dei titoli post-universitari da parte dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» e del Formez Centro di formazione studi sono pervenute entro i termini previsti dal comma 1, dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004;

Visti i verbali della Commissione del 20 dicembre 2005, del 7 giugno 2006, del 23 maggio 2007 e del 26 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 che nelle premesse evidenziava che la Commissione non aveva potuto dare luogo al riconoscimento dei titoli richiesti dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo» stante la mancanza del requisito, previsto dall'ultima parte del comma 3, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, relativo agli stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che straniere;

Considerato che l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» ha integrato la documentazione precedentemente mancante per le richieste di riconoscimento dei titoli relativi al «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» che si articola in una annualità con 1.000 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages e al «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici» che si articola in una annualità con 800 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages e che la Commissione ha ritenuto l'organizzazione del «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e del «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici» congrua ai fini del riconoscimento del titolo post-universitario utile all'accesso al predetto corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che la Commissione, sulla base di quanto presentato dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo», ha ritenuto che il medesimo Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» sia inserito nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto, relativamente al «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e al «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici»;

Considerato che il Formez Centro di formazione studi ha presentato richiesta di riconoscimento del titolo relativo al «Master in regional public management», sulla base di una convenzione intercorsa con la regione Puglia, che si articola in 18 mesi con n. 1.020 ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni e studio assistito, n. 600 ore di stage in Italia e all'estero, n. 80 ore di socializzazione, n. 600 ore di project works, n. 100 ore di comunicazione pubblica e verifiche valutative, per un numero complessivo di lezioni pari a 2.400 ore e che la Commissione ha ritenuto l'organizzazione del «Master in regional public management» congrua ai fini del riconoscimento del titolo post-universitario utile all'accesso al predetto corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che la Commissione, sulla base di quanto presentato dal Formez Centro di formazione studi ha ritenuto che il medesimo Formez Centro di formazione studi sia inserito nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto, relativamente al «Master in regional public management»;

Considerato che il Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), a seguito di nota di richiesta del Dipartimento della funzione pubblica datata 28 giugno 2007, ha fatto pervenire documentazione idonea a comprovare la continuità dell'insegnamento nonché la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento del «Corso di management pubblico» avvenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 7 novembre 2005 e che la Commissione ha ritenuto permanere i requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere validi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, i titoli rilasciati dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo», a seguito del «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» e del «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici», il titolo rilasciato dal Formez Centro di formazione studi, a seguito del «Master in regional public management», il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), a seguito del «Corso di management pubblico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione prof. Luigi Nicolais è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli rilasciati dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo» relativi al «Corso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense» che si articola in una annualità con 1.000 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages ed al «Master sulle relazioni internazionali e studi diplomatici» che si articola in una annualità con 800 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages, sono riconosciuti validi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Il titolo rilasciato dal Formez Centro di formazione studi relativo al «Master in regional public management», sulla base di una convenzione intercorsa con la regione Puglia, che si articola in 18 mesi con n. 1.020 ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni e studio assistito, n. 600 ore di stages in Italia e all'estero, n. 80 ore di socializzazione, n. 600 ore di project works, n. 100 ore di comunicazione pubblica e verifiche valutative, per un numero complessivo di lezioni pari a 2.400 ore è riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), relativo al «Corso di management pubblico» che si articola in due annualità con n. 370 ore di lezioni frontali, n. 300 ore di esercitazioni, n. 80 ore di stages e in n. 750 ore di studio e impegno personale, per un numero complessivo di lezioni pari a 1.500 ore continua ad essere riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, nonché di quanto previsto ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è approvato l'elenco, che forma parte integrante del presente decreto, delle istituzioni formative in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2007

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

ALLEGATO

ELENCO DEI TITOLI RICONOSCIUTI IDONEI PER L'ACCESSO AL CORSO-CONCORSO E DELLE ISTITUZIONI ABILITATE A RILASCIARLI (ART. 4, COMMA 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 295 DEL 29 SETTEMBRE 2004).

Titoli riconosciuti idonei ai fini dell'accesso al corso-concorso presso la Scuola Superiore della P.A.	Istituzioni formative	Data del provvedimento
Corso biennale di management pubblico	Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA)	D.P.C.M. del 7 novembre 2005
Corso annuale di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla professione forense	Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo»	D.P.C.M. del 1° agosto 2007
Master annuale sulle relazioni internazionali e sugli studi diplomatici	Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «S.C. Jemolo»	D.P.C.M. del 1° agosto 2007
Master di diciotto mesi in regional public management (convenzione regione Puglia)	Formez Centro di formazione studi	D.P.C.M. del 1° agosto 2007

07A08256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 19 dicembre 2006.

Una pubblica amministrazione di qualità.

A tutti i Ministeri

Uffici di Gabinetto

Uffici per le relazioni con il pubblico

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Formez

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante «Delega di funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

EMANA

la presente direttiva:

1. PREMESSA.

La competitività del Paese è fortemente condizionata dalla qualità della amministrazione pubblica, da cui dipende la qualità delle politiche pubbliche e la qualità dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese. Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, è importante che il recupero di efficienza sia accompagnato da un'equivalente spinta al miglioramento della qualità.

Gli strumenti di gestione della qualità nei servizi pubblici hanno incominciato a diffondersi, anche nel nostro Paese fin dall'inizio degli anni '90. Con il crescere delle aspettative dei cittadini si è assistito al penetrare progressivo della cultura dell'orientamento al cittadino ed all'evolvere degli approcci alla qualità nelle amministrazioni pubbliche. Il campo di applicazione degli strumenti utilizzati per migliorare la qualità si è esteso dal prodotto o servizio, al processo sino all'intera organizzazione. Inoltre, esso ha coinvolto oltre ai destinatari tutti i portatori di interesse quali attori chiave.

Attualmente sono molteplici gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche: gli standard ISO 9000, il modello EFQM, i diversi sistemi di accreditamento, particolarmente diffusi nel settore sanitario, la Carta dei servizi, la Balance Scorecard, il benchmarking. Inoltre, nelle azioni volte a migliorare la qualità dei servizi le amministrazioni oggi possono sfruttare anche il potenziale insito nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), il cui utilizzo progressivo consente il miglioramento e la semplificazione dei processi di servizio, l'interconnessione tra diversi uffici e l'interattività con i destinatari dei servizi e i portatori di interesse.

Nonostante l'evoluzione degli strumenti disponibili e il ricorso sempre più ampio alle nuove tecnologie, nelle pubbliche amministrazioni l'attenzione alla qualità non è però sufficientemente diffusa e tende ad essere presente in modo ancora parziale e discontinuo.

2. GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA.

Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzitutto, essa intende richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità e il miglioramento continuo.

In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso all'autovalutazione della prestazione organizzativa, quale punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo.

In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle pubbliche amministrazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi.

3. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI PUBBLICHE.

Il miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche è al centro dell'azione di modernizzazione. La qualità delle prestazioni rese agli utenti dipende dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di perseguire il miglioramento continuo. Da un lato, ciò richiede l'ottimizzazione costante dell'utilizzo delle risorse disponibili e dei processi di produzione ed erogazione dei servizi. Dall'altro lato, le amministrazioni devono innovare sia i processi che i servizi finali e le politiche in coerenza con il modificarsi dei bisogni da soddisfare interpretando in modo strategico e anticipatorio la propria missione istituzionale. A questo scopo ciascuna amministrazione deve saper valutare la propria prestazione organizzativa, individuare le priorità rispetto alle quali intervenire, pianificare i necessari cambiamenti in modo integrato e funzionale alle proprie esigenze, anche avvalendosi delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Nell'intraprendere tale percorso va tenuto presente il ruolo essenziale che può essere svolto dai destinatari dei servizi e dai portatori di interesse e l'importanza di rendere conto dei risultati e quindi anche dei miglioramenti ottenuti e dei successivi obiettivi di miglioramento perseguiti. Le varie forme di comunicazione con i portatori di interesse (bilancio sociale, processi decisionali inclusivi, autovalutazione partecipata, indagini di customer, gestione dei reclami) sono tutti strumenti utili a orientare i percorsi di miglioramento continuo nella giusta direzione ovvero a soddisfare in modo completo i bisogni dei destinatari delle politiche pubbliche.

Le amministrazioni devono impegnarsi a:

prevedere specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa;

sfruttare in tale direzione le potenzialità offerte dalle tecnologie, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi dei diversi attori coinvolti nelle politiche pubbliche, rendendo inoltre evidente, in sede di valutazione di efficacia, il contributo effettivamente fornito dagli investimenti tecnologici;

sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo;

ancorare la retribuzione di risultato dei dirigenti al conseguimento di obiettivi di miglioramenti della qualità;

inserire nei propri piani annuali di formazione interventi volti al rafforzamento delle competenze di dirigenti e funzionari su approcci, strumenti e tecniche di gestione della qualità;

coinvolgere nelle azioni di miglioramento continuo i destinatari delle politiche e, più in generale, i portatori di interesse assicurando, in ogni caso, informazione adeguata sugli obiettivi di miglioramento e i risultati raggiunti.

4. L'AUTOVALUTAZIONE.

Il ricorso all'autovalutazione delle proprie prestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche è il punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo.

Secondo una definizione ormai consolidata a livello internazionale, «L'auto-valutazione è un'analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati di un'organizzazione. Il processo di valutazione che consente ad un'amministrazione di individuare chiaramente punti di forza e aree di miglioramento, deve tradursi in azioni di miglioramento pianificate e monitorate nel tempo per verificarne l'andamento» [1]. L'autovalutazione di un'organizzazione si attua attraverso un processo condiviso, il più possibile partecipato e diffuso a tutta la struttura, i cui elementi caratterizzanti sono dunque: sistematicità, periodicità, condivisione e miglioramento finalizzato all'eccellenza dei risultati.

L'autovalutazione è anche un presupposto necessario a qualsiasi azione di comparazione, sia interna che esterna all'organizzazione. In tale prospettiva, i risultati dell'autovalutazione devono essere sottoposti a validazione esterna attraverso percorsi di valutazione fra pari - peer evaluation, di certificazione o la partecipazione a premi.

Per effettuare l'autovalutazione sono disponibili diversi strumenti di autodiagnosi definiti in ambito internazionale e ampiamente sperimentati sia nel settore privato che in quello pubblico. Fra questi il Common Assessment Framework (CAF), frutto della cooperazione informale dei Ministri e direttori generali delle funzioni pubbliche, è uno strumento per la gestione della qualità specificamente realizzato per

[1] Definizione dell'European Foundation for Quality Management (EFQM).

favorire l'introduzione dell'autovalutazione e della cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche dell'Unione Europea [2].

Inoltre l'uso del CAF serve a promuovere un linguaggio e una comprensione comuni della cultura della qualità nei sistemi amministrativi dell'UE, favorendo così anche lo scambio di esperienze e di buone pratiche (benchlearning) e la comparazione sistematica delle performance (benchmarking) delle amministrazioni pubbliche a livello europeo.

Per le sue caratteristiche di strumento pensato appositamente per il settore pubblico, e per la sua limitata onerosità in termini di costi e di tempi di applicazione, il CAF è particolarmente utile e adatto ad amministrazioni che hanno ancora scarsa familiarità con le logiche del miglioramento continuo.

Le amministrazioni devono impegnarsi a:

inserire stabilmente, applicandole in maniera periodica, pratiche di autovalutazione della prestazione dell'intera organizzazione, in connessione con i propri cicli di programmazione delle attività;

nell'introdurre gradualmente ma in modo sistematico tali pratiche, far partecipare e motivare adeguatamente il personale e i portatori di interesse, al fine di agire in modo appropriato sulla volontà di partecipazione di tutti gli attori che è necessario coinvolgere per promuovere un effettivo miglioramento continuo della prestazione dell'amministrazione e parallelamente elevare la qualità dei servizi erogati;

tradurre i risultati dell'attività di autovalutazione in concreti piani di miglioramento e conseguenti attività, da ciò l'importanza della connessione con i cicli di programmazione, tenendo conto che la comparazione esterna delle prestazioni può fornire un utile contributo all'individuazione di buone pratiche che servano a supportare la definizione e l'introduzione di innovazioni nel modo di operare delle amministrazioni;

sottoporre i risultati delle attività di autovalutazione a validazione esterna, adottando fra le diverse opzioni possibili (dai percorsi di certificazione alla partecipazione a premi nazionali e internazionali, alle pratiche di valutazione fra pari) quelle più adatte alle proprie esigenze e al proprio livello di maturità organizzativa.

[2] Il CAF utilizza un set di nove criteri, suddivisi in sotto-criteri, che sono le dimensioni di analisi suggerite dal modello per analizzare e valutare tutte le attività e i risultati di ciascuna organizzazione. I primi cinque criteri rappresentano i fattori abilitanti, ovvero che cosa un'organizzazione fa per raggiungere buoni risultati: come utilizza le risorse a sua disposizione e attraverso quali processi trasforma le risorse in servizi/risultati. I fattori abilitanti considerati sono: la leadership, le strategie e le politiche, la gestione del personale, la gestione delle risorse e delle partnership e i processi. Gli altri quattro criteri sono relativi ai risultati che l'organizzazione raggiunge relativamente ai cittadini/clienti, al personale, al suo impatto sulla società e ai risultati relativi alle prestazioni chiave. La griglia di autovalutazione è completata da una serie di esempi, forniti per ciascun sotto-criterio, che le amministrazioni sono libere di usare al fine di individuare elementi oggettivi che consentano di posizionare la prestazione complessiva dell'organizzazione in termini di punteggio. Il CAF è accompagnato da linee guida per l'applicazione della griglia e per l'assegnazione dei punteggi di autovalutazione. L'applicazione può essere effettuata anche avvalendosi di un percorso guidato on line, reso disponibile dal Centro risorse CAF europeo (http://www.eipa.org) che, per conto degli Stati membri, assicura servizi informativi e di assistenza alle amministrazioni pubbliche che intendono utilizzare il CAF. Tutti i servizi sono gratuiti.

6. IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE.

Il Dipartimento della funzione pubblica intende svolgere un forte ruolo di impulso e sostegno nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di monitoraggio della qualità. A questo scopo il Dipartimento si impegna a definire un Piano d'azione nazionale triennale, che sarà messo a punto con un ampio coinvolgimento dei principali attori istituzionali e portatori di interesse, i cui obiettivi e linee generali d'azione sono di seguito indicati.

Obiettivi generali:

a) produrre un consistente aumento nel numero delle amministrazioni impegnate in azioni di miglioramento della qualità, a livello sia centrale che locale, con particolare riguardo alle aree geografiche dov'è maggiormente presente il problema di uno scarso grado di soddisfazione e fiducia dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche;

b) produrre un forte aumento della visibilità da parte dell'opinione pubblica delle iniziative previste e dei risultati raggiunti dal Piano e dalle amministrazioni;

c) promuovere la partecipazione attiva delle associazioni dei rappresentanti degli interessi dei destinatari dei servizi e, più in generale, delle organizzazioni della società civile, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, alla definizione e attuazione della politica della qualità dei servizi.

Linee d'azione:

promuovere la diffusione e sostenere l'utilizzo degli strumenti di autovalutazione, e del CAF in particolare, e la definizione e attuazione di piani di miglioramento da parte delle amministrazioni pubbliche, individuando un target di nuove amministrazioni da coinvolgere. Parallelamente sostenere e diffondere il ricorso alla validazione esterna dei risultati delle attività di autovalutazione promuovendo il diffondersi di prassi di valutazione fra pari (peer evaluation);

promuovere la realizzazione di attività di benchmarking della qualità dei servizi resi a cittadini e imprese tra amministrazioni pubbliche, in ambiti di particolare impatto, in collaborazione con associazioni esperte nel settore;

monitorare e migliorare le pratiche di misurazione e analisi della soddisfazione dei destinatari dei servizi in presenza e on line, anche con la collaborazione attiva delle organizzazioni della società civile in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (Cost. art. 118 u.c.);

rendere evidente il contributo al miglioramento della qualità dei servizi di alcune politiche settoriali a forte impatto sui destinatari dei servizi e sull'opinione pubblica;

introdurre nuovi meccanismi di riconoscimento esterno dei traguardi di eccellenza raggiunti dalle

amministrazioni attraverso l'attuazione di piani di miglioramento continuo e rafforzare quelli esistenti (premi alla qualità e all'innovazione), con il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi. Accompagnare il Piano con idonee iniziative di comunicazione.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 26, foglio n. 187

07A08309

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2007.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004 e 20 settembre 2005 e 20 settembre 2006, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il Capo della direzione: MARESCA

07A08311

DECRETO 19 settembre 2007.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° aprile-30 giugno 2007. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2007 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1º aprile 2007-30 giugno 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1º aprile 2007-30 giugno 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º aprile 2007-30 giugno 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º ottobre 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º luglio 2007-30 settembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2007
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2007

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	13,10
	oltre 5.000	9,95
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	7,43
EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	oltre 5.000	6,63
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,17
	oltre 50.000	6,37
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,31
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI	fino a 5.000	16,71
INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	oltre 5.000	12,53
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	15,85
	oltre 5.000	10,32
LEASING	fino a 5.000	11,16
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,34
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,17
	oltre 50.000	6,82
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 1.500	16,26
E CREDITO *REVOLVING* (7)	oltre 1.500 fino a 5.000	16,99
	oltre 5.000	10,66
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		6,06
- A TASSO VARIABILE		5,71

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizone delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,70 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del20.9.2006; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella, che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è composta da venti tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

07A08310

DECRETO 20 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nel-l'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.169 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2007, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato: 500 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2007;

scadenza: 15 settembre 2023;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,60% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 13 giorni;

commissione di collocamento: 0,40% dell'importo nominale dell'emissione.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linear-

mente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{"gg. dal 1°m"} - 1)/(\text{"gg. nel mese m"})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1º m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1}/IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

Is è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;

in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 20 giugno 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 settembre 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei B.T.P. €i quindicennali di cui all'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 28 settembre 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per 13 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capi-

tolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 13 giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2007.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999, di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, e di euro 37.000.000 a decorrere dall'anno 2007;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2007, relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, è stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato, per l'anno 2007, quanto segue:

di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, già introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;

l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;

l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo al criterio *a)* di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati all'assunzione; tale opportunità sussiste esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

l'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento delle risorse disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome;

Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle Regioni e Province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle Regioni e Province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente approvata nella riunione del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 è ripartito tra le Regioni e Province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto) tranne che per le

Regioni: Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale: MENZIANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
DIVISIONE III
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2007 - L. 68/99

REGIONI	RIPARTIZIONE DEFINITIVA	
VALLE D'AOSTA		
PIEMONTE	€	3.345.084,82
LOMBARDIA	€	8.510.000,00
LIGURIA	€	1.410.735,77
Prov.Aut. TRENTO	€	402.496,72
Prov.Aut. BOLZANO	€	121.081,91
VENETO	€	5.373.324,07
FRIULI V. G.	€	847.888,20
EMILIA ROMAGNA	€	4.578.423,06
TOSCANA	€	2.510.729,40
UMBRIA	€	375.363,79
MARCHE	€	2.528.767,00
LAZIO	€	2.477.907,17
ABRUZZO	€	923.221,88
MOLISE	€	115.479,25
CAMPANIA	€	1.240.146,09
PUGLIA	€	994.877,33
BASILICATA	€	51.322,14
CALABRIA		
SICILIA	€	557.395,99
SARDEGNA	€	635.755,41
TOTALE	**€**	**37.000.000,00**

07A08304

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2007.

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Considerato che, in base alla attuale situazione del sistema del gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo della produzione nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento della capacità di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti esteri di importazione e terminali di rigassificazione di GNL, potrebbero verificarsi nuove situazioni di emergenza in caso di situazioni climatiche particolarmente rigide;

Considerato che le condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas naturale che vengano a determinarsi a seguito di eventi estranei alla normale gestione, quali condizioni climatiche avverse o avarie in importanti componenti, impongono l'adozione di decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del sistema nel suo regolare equilibrio di funzionamento, e predefinite per una tempestiva attivazione in caso di necessità, ad evitare che ritardi attuativi conducano l'esercizio del sistema su un percorso irreversibile;

Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno, situazioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas determinino un deficit globale di sistema tra disponibilità e fabbisogno di gas naturale che non possa essere colmato mediante l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di gas, sono risolutivi gli interventi, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a consentire la continuità di esercizio del sistema, da attuare mediante il contenimento dei consumi fino a concorrenza del deficit risultante privo di copertura;

Considerato che la continuità di funzionamento del sistema del gas costituisce un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue l'opportunità di coinvolgere detti clienti nella fornitura di un contributo al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella misura in cui possono contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas, secondo esigenza, e con modalità misurabili e gestibili a livello giornaliero;

Considerata l'opportunità di introdurre una metodologia per il contenimento dei consumi di gas in caso di condizioni critiche di esercizio, che consenta di racco-

gliere contributi dai clienti finali sopra indicati e che risulti compatibile con le rispettive possibilità di intervento, da attuare mediante:

corrispettivi a carico di tutti i clienti finali destinati ad un fondo per il contenimento dei consumi; ed,

una procedura che preveda, in caso di applicazione di procedure di emergenza, l'obbligo del contenimento dei consumi a carico dei clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto e caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;

Considerata l'opportunità di prevedere corrispettivi differenziati commisurati con la disponibilità di intervento, nonché incentivi da riconoscere a consuntivo per promuovere la partecipazione effettiva e penali da applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;

Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito: il Comitato), di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, nella riunione del 12 luglio 2007;

Considerato il parere espresso dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) in merito al presente decreto;

Ritenuto di condividere le osservazioni dell'Autorità, senza tuttavia introdurre l'esplicita possibilità per i clienti finali di indicare periodi determinati per l'offerta di contenimento dei consumi, in quanto già perseguibile mediante l'adesione in forma associata secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, mantenendo altresì, al fine di evitare comportamenti opportunistici, la previsione, in caso di ricorso alla seconda linea di intervento, di una richiesta pro quota di contenimento a tutti indistintamente i clienti obbligati, lasciando comunque la facoltà ai clienti di prima linea di contenere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro richiesti o dagli stessi precisati;

Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per garantire la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

1. Ciascun cliente finale utilizzatore di gas naturale per qualsivoglia uso ha l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas per far fronte ad una disponibilità di immissione insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalità dei clienti finali in condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas.

2. A seconda della classe di appartenenza del cliente finale come precisata all'art. 2, il contributo è a solo titolo oneroso oppure, in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, anche a titolo effettivo mediante il contenimento dei propri consumi. La durata del contenimento a titolo effettivo dei consumi di gas è in funzione del tipo di emergenza e può essere di una o più settimane, anche non consecutive, nel caso di emergenza climatica, e di periodi continuativi più estesi nel caso di emergenza da altre origini.

3. Nei casi in cui è previsto anche il contributo a titolo effettivo di cui al comma 2, si applicano premi a consuntivo per la remunerazione dei comportamenti ottemperanti all'obbligo di contenimento dei consumi e penali in esito di eventuali inadempienze.

Art. 2.

Classificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo

1. Ai fini dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, i clienti finali sono distinti in sei classi:

a) clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;

b) clienti diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *c)* che siano caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi, e che aderiscano volontariamente al contenimento dei consumi con la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita;

c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi;

d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi limitatamente alla utilizzazione di gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore;

e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi in ragione del loro ciclo produttivo caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno;

f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

2. In caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i clienti finali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligati a contenere su richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 5, i propri consumi effettivi di gas. Gli stessi clienti sono assoggettati ad un contributo a titolo oneroso, nonché a premi a consuntivo per la remunerazione della ottemperanza ed a penali per inadempienza al contenimento dei consumi su richiesta, differenziati in dipendenza della adesione, o meno, manifestata in maniera vincolante nei contratti con la rispettiva impresa di vendita.

3. I clienti finali di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista.

4. Sono esclusi dalla classe di cui al comma 1, lettera *a)* i clienti finali appartenenti a servizi pubblici essenziali in base a dichiarazione dell'impresa di vendita ai sensi dell'art. 7.

5. Ai fini del presente decreto i consorzi di clienti industriali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002 che si approvvigionano di gas naturale da un unico punto di prelievo per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, sono assimilati ad un unico cliente finale.

Art. 3.

Contribuzioni e riconoscimento di incentivi per l'ottemperanza all'obbligo ed applicazione di penali per inadempienza

1. I corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso sono stabiliti dall'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 6.

2. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 2, sono uguali per tutti i soggetti della rispettiva classe di appartenenza.

3. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 sono stabiliti in misura differenziata in funzione delle seguenti tre modalità di adesione alla partecipazione del contenimento dei consumi di gas:

a) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce individualmente al contenimento dei consumi fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, sostenendo singolarmente, mediante sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante con la rispettiva impresa di vendita, l'onere del contenimento dei consumi. Ai fini dell'adesione sono assimilati quali appartenenti ad un unico cliente finale i punti di riconsegna facenti capo ad un medesimo gruppo societario, purché direttamente allacciati alle reti di trasporto, caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi e relativi a contratti di fornitura con la stessa impresa di vendita;

b) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce al contenimento dei consumi, fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, mediante la sottoscrizione di clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita partecipando, tramite tale impresa, in forma congiunta con gli altri clienti dell'impresa stessa, al contenimento dei consumi di gas nella misura richiesta;

c) cliente soggetto all'obbligo che non aderisce al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante. In questo caso il cliente rimane comunque soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi in caso di richiesta, ove ricorrano le condizioni di intervento stabilite all'art. 4, comma 2, lettera *b)*.

4. L'Autorità, secondo le modalità di cui all'art. 6, determina i premi per la remunerazione dell'ottemperanza all'obbligo e le penali per inadempienza al contenimento dei consumi richiesto, in modo differenziato a seconda delle modalità di adesione di cui al comma 3.

5. Ciascuna impresa di vendita, nel corso della trattativa per la stipula di contratti di fornitura, ha l'obbligo di informare i potenziali clienti delle opportunità e degli obblighi derivanti dall'adesione, o meno, alla riduzione effettiva dei consumi, su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, e di raccogliere in specifica clausola contrattuale le modalità dell'adesione stessa da parte dei clienti obbligati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e la decisione sull'adesione, o meno, su base volontaria da parte dei clienti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, al contenimento dei consumi fino al quantitativo precisato.

6. I clienti finali di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 3 rispondono direttamente dei risultati del contenimento dei consumi e i conseguenti premi o penali sono applicati per il tramite delle imprese di vendita secondo le modalità stabilite dall'Autorità ai sensi all'art. 6. Nel caso di clienti che siano forniti sullo stesso punto di prelievo da più imprese di vendita, i premi e le penali sono applicati dall'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell'anno termico.

7. L'impresa di vendita può procedere ad aggregare i clienti di cui alla lettera *b)* del comma 3 al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti. In tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine la stessa impresa di vendita concorda a mezzo di clausole contrattuali sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali.

8. Quale compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti di cui alla lettera *b)* del comma 3 che aderiscono mediante clausola contrattuale vincolante al contenimento dei consumi di gas su richiesta, le imprese di vendita ricevono un incentivo determinato dall'Autorità.

Art. 4.

Procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento su richiesta dei consumi di gas

1. L'obbligo di contenimento dei consumi a carico dei clienti finali definiti al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 è finalizzato alla riduzione su richiesta, in caso di applicazione di procedure di emergenza, dei propri consumi di gas naturale, rispetto a quelli medi effettivi nei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessità, in misura necessaria a far fronte a deficit tra disponibilità e fabbisogno di gas nelle seguenti consistenze per livelli di gravità:

a) livello 1: necessità di riduzione complessiva dei consumi fino a 5 milioni di Smc/giorno;

b) livello 2: necessità di riduzione complessiva dei consumi maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/giorno;

c) livello 3: necessità di riduzione complessiva dei consumi oltre 10 milioni di Smc/giorno.

2. L'obbligo viene assolto mediante il ricorso a due linee di intervento:

a) la prima linea di intervento coinvolge, fino al quantitativo per il quale è stata manifestata l'adesione,

sia i clienti obbligati e i clienti volontari che aderiscono individualmente al contenimento dei consumi, sia le imprese di vendita per i clienti, soggetti all'obbligo o volontari, che aderiscono all'obbligo del contenimento dei consumi di gas tramite dette imprese. Questi clienti hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5. Questa linea di intervento ha maggiore probabilità di attivazione poiché viene chiamata nei casi in cui la riduzione dei consumi offerta dalla globalità dei clienti di appartenenza alla linea stessa sia sufficiente a ristabilire l'equilibrio tra disponibilità e fabbisogno di gas del sistema;

b) la seconda linea di intervento viene chiamata nei casi di cui al comma 2 dell'art. 5 e coinvolge indistintamente tutti i clienti finali soggetti all'obbligo come definiti al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, considerati:

singolarmente, se hanno aderito individualmente all'obbligo;

globalmente a livello della propria impresa di vendita fornitrice, se hanno sottoscritto la clausola di adesione volontaria al contenimento dei consumi tramite detta impresa;

singolarmente, se non hanno aderito al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante.

In caso di attivazione della seconda linea di intervento, tutti i clienti finali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5.

Art. 5.

Modalità applicative della procedura

1. A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza mediante le modalità stabilite nelle procedure approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, nel caso venga delineata la necessità di ricorrere al contenimento dei consumi di gas, l'impresa maggiore di trasporto individua, in coordinamento con le imprese di stoccaggio, il livello di gravità del deficit presente nell'immediato decorso degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i quantitativi di consumi di gas per i quali è richiesta la riduzione e li comunica al Comitato.

2. In base alle risultanze individuate, il Comitato stabilisce se il deficit può essere fronteggiato ricorrendo unicamente al contributo dei clienti di «prima linea di intervento», calcolato nella misura del 90% del totale del contenimento dei consumi consentito dai quantitativi per i quali sia stata manifestata l'adesione dai clienti che abbiano aderito volontariamente. In tal caso il Ministero, su parere del Comitato e tramite l'impresa maggiore di trasporto, dispone la richiesta ai clienti della prima linea di intervento, attraverso le relative imprese di vendita, di attuare con preavviso non inferiore a 24 ore, pro quota e per ciascun cliente finale o per il complesso dei clienti nei casi di cui alla lettera *b)* comma 3, dell'art. 3, in percentuale dei consumi medi di gas dei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessità, un contenimento obbligatorio almeno pari a quello utile a far fronte alla richiesta di riduzione. In caso contrario il Ministero, su parere del Comitato, dispone con le stesse modalità l'attivazione della seconda linea di intervento, con richiesta di un contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, sia che abbiano aderito al contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante.

3. A seguito di verifica a consuntivo, in caso di attivazione sia della prima linea che della seconda linea di intervento,

a) ai clienti finali adempienti, per ogni quantitativo unitario di gas non consumato, anche oltre quello richiesto, l'impresa di vendita riconosce il premio, crescente con il livello di gravità del deficit, determinato dall'Autorità ai sensi dell'art. 6;

b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantitativo unitario di gas per i quali non è stato osservato il richiesto contenimento dei consumi, l'impresa di vendita applica la penale determinata dall'Autorità ai sensi dell'art. 6.

4. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento dei consumi è effettuata con riferimento a:

a) prelievi medi dei trenta giorni che precedono la data di individuazione del contenimento necessario, e prelievi di ciascuna settimana di contenimento dei consumi su richiesta; quale base di verifica si assumono periodi omologhi dei giorni feriali. Sono esclusi dai trenta giorni quelli in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute a cause imprevedibili e non controllabili, quali eventi di forza maggiore, scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente. Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate, in consistenza e durata prevista, e documentate, dal cliente finale all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, entro le ventiquattro ore successive all'evento. In caso di applicazione della procedura il Ministero, a seguito di verifica, riconosce la validità delle segnalazioni pervenute e ne comunica l'esito ai clienti finali, all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di vendita interessate;

b) applicazione di una tolleranza del 2% sui quantitativi contabilizzati, entro i cui limiti non si applicano né premi né penali.

Art. 6.

Definizione dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, di premi e di incentivi in caso di ottemperanza

1. La determinazione del valore dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per la remunerazione dei clienti finali ottemperanti e degli incentivi per le imprese di vendita di cui all'art. 3, comma 8, è stabilita con delibera dell'Autorità, che provvede, entro trenta giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto del contenimento dei consumi in caso di necessità, intro-

dotto con il presente decreto, le deliberazioni già emanate in materia di interrompibilità. Per gli anni termici successivi, la stessa Autorità ridefinisce o conferma, entro il 30 maggio di ciascun anno, la valorizzazione delle componenti da applicare per il successivo anno termico.

2. Nella determinazione di ogni componente di cui al comma 1, l'Autorità tiene conto, con specifica differenziazione, dei quantitativi di gas per i quali è stata precisata l'adesione, o meno, al contenimento dei consumi.

3. Nella delibera di cui al comma 1 l'Autorità stabilisce le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi per l'ottemperanza al contenimento dei consumi su richiesta, nonché individua i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi.

4. L'Autorità stabilisce altresì le possibilità e le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dei clienti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 3 dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni operative

1. Le imprese di vendita che forniscono i clienti finali elencati alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 2, hanno l'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, e secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno e per la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste contenenti separatamente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente clienti di ciascuna delle modalità di adesione individuate all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*. In particolare, per ciascun punto di riconsegna sarà indicato il quantitativo di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento del consumo di gas.

2. Qualora i clienti obbligati al contenimento dei consumi di gas siano collegati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto avviene attraverso le imprese che gestiscono tali reti, le quali, in tal caso, hanno il compito di rilevare in corso d'anno e trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ai fini della gestione dei dati relativi al contenimento dei consumi in caso di richiesta, i quantitativi giornalieri di gas effettivamente prelevati dai clienti soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi.

3. Le imprese di vendita inviano, entro il 30 ottobre di ciascun anno ed entro il 30 novembre per il solo anno 2007, alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità una relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente all'applicazione di procedure di emergenza.

Art. 8.

Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto

1. Le imprese di vendita che forniscono clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2 e con i quali abbiano già stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di informare detti clienti delle prescrizioni di cui nel presente decreto e di aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007.

2. L'aggiornamento del contratto avviene mediante la sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al contratto già sottoscritto da cui risulti la decisione del cliente finale soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi di gas ad aderire, o meno, al contenimento dei consumi di gas naturale con modalità individuale oppure tramite l'impresa di vendita fornitrice.

3. La mancata decisione del cliente finale entro quindici giorni dalla proposta di aggiornamento del contratto da parte dell'impresa di vendita fornitrice, viene considerata quale rifiuto di adesione al contenimento dei consumi di gas e comporta l'assimilazione del cliente tra quelli di cui alla lettera *c)*, comma 2 dell'art. 3.

4. Le imprese di vendita, ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 3, svolgono attività di promozione nei confronti dei clienti finali non soggetti all'obbligo, e di cui alla lettera *b)*, comma 1 dell'art. 2, e con i quali abbiano già stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, per sollecitare l'adesione volontaria al contenimento dei consumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale entro il 30 ottobre 2007.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La procedura di contenimento dei consumi di gas di cui al presente decreto, in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, sostituisce l'attivazione, tramite le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con clausola di interrompibilità e direttamente allacciati alle reti di trasporto, dell'interruzione delle forniture di gas agli stessi clienti per scopi destinati alla sicurezza del sistema.

2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006 è modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08258

DECRETO 12 settembre 2007.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Al.Ba. - Alimentare Barese, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il Tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Cirio Del Monte Italia S.p.a (procedura madre) e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a, la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a e la Cirio Del Monte N.V.;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2007, con il quale, a norma dell'art. 1 commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati i commissari straordinari delle procedure sopracitate nelle persone del prof. Attilio Zimatore, del prof. Luigi Farenga e dell'avv. Lucio Francario;

Visti i decreti ministeriali in data 18 novembre 2003 e 17 giugno 2005, con i quali è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure sopracitate;

Visto il decreto del Tribunale di Napoli in data 3 settembre 2007, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Società Al.Ba. - Alimentare Barese S.r.l. con socio unico in liquidazione - CF 02564950729;

Visti in particolare gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Al.Ba. - Alimentaria Barese S.r.l. con socio unico in liquidazione sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954, e avv. Lucio Francario, nato a Campobasso, il 27 novembre 1952, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Napoli;

alla camera di commercio di Napoli per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08257

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 2007.

Incremento dei canoni di gestione aeroportuale - Anni 2007/2009.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che «con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009»;

Considerato che il suddetto incremento per gli anni in questione deve essere calcolato sui canoni stabiliti in base all'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto il decreto dirigenziale 30 giugno 2003 emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2003», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003;

Visto il decreto dirigenziale 11 maggio 2006;

Visto che con decreto interdirigenziale Agenzia del demanio/Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, in corso di formalizzazione, è confermata per il periodo 2007-2009 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale, quale prevista nel decreto interdirigenziale 30 giugno 2003 innanzi citato;

Visto il decreto dirigenziale n. 01/07 del 22 marzo 2007 del Ministero dei trasporti, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel richiamato art. 1, comma 258, della legge n. 296/2006;

Vista la proposta formulata dal suindicato gruppo di lavoro, formalizzata con relazione predisposta in data 11 maggio 2007, che si ritiene di condividere;

Decreta:

Art. 1.

Il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalle società di gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato, in ottemperanza della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a tre milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro nel 2009, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2.

Ai fini del precedente art. 1, le società di gestione devono effettuare il versamento dell'incremento di gettito di cui al presente decreto in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, nella misura del 40%, e la seconda entro il 15 dicembre di ogni anno, nella residua misura del 60%, sul capitolo 2612, art. 09, capo VII del Ministero dell'economia e finanze con la seguente causale: «Versamento canone *ex lege* 296/2006».

Per l'anno 2007, il versamento della prima rata è posticipato al 31 agosto 2007.

Ai sensi del presente decreto, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, deve comunicare alle singole società di gestione aeroportuale totale o parziale, nonché al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e trasporto marittimo e aereo, i dati di traffico, riferiti all'anno immediatamente precedente rispetto a quello considerato, e la conseguente effettiva quantificazione dell'incremento dei canoni da versare all'Erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO TECNICO

I WLU vengono pesati secondo un coefficiente α seguendo la stessa curva a suo tempo determinata per la determinazione del canone generale. Pertanto utilizzando la seguente tabella:

fasce di WLU		Coefficiente α	
da (WLU_{inf}):	a (WLU_{sup}):	(α_{inf}) da:	a (αsup.):
0	10.000	0	0,23
10.000	50.000	0,23	0,45
50.000	100.000	0,45	0,50
100.000	500.000	0,50	0,65
500.000	1.000.000	0,65	0,72
1.000.000	3.000.000	0,72	0,80
3.000.000	6.000.000	0,80	0,88
6.000.000	12.000.000	0,88	0,93
12.000.000	20.000.000	0,93	1
>20.000.000		1	1

Si ha che il WLUip (pesato) dell'aeroporto i-esimo rispetto al suo WLUi effettivo viene così calcolato:

$$WLUip=\alpha_{inf}* WLU_{inf} +(\alpha_{sup.}* WLU_{sup}-\alpha_{inf}* WLU_{inf})* (WLU_{i}-WLU_{inf})/(WLU_{sup.}-WLU_{inf})$$

Il canone dell'aeroporto i-esimo sarà, quindi, calcolato seguendo le seguenti formule:

Σ WLUip=WLUp;

Σ C_i=CANONE per l'anno previsto dalla norma;

$C_i = \Sigma C_i$* WLUip / WLUp (C_i = Canone dell'iesimo aeroporto).

07A08213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 7 settembre 2007 prot. n. 6713/07 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Servizi catastali sede di via Roma n. 53;

Atteso che l'irregolare funzionmento è stato determinato dalla rottura di un cavo Telecom;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone

il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Servizi catastali, sede di via Roma, 53, per il giorno 6 settembre 2007 dalle ore 8 alle ore 11,30.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 settembre 2007

p. *Il direttore regionale:* DI BENEDETTO

07A08189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12/V adottata in data 17 maggio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/IX/0012010/VET-L-29 dell'8 agosto 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/V adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 17 maggio 2007, con la quale è stata redatta la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, per l'anno 2008, da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, ai sensi dell'art. 47 del regolamento di attuazione dello Statuto.

07A08187

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 5/06 e n. 6/06 adottate in data 25 ottobre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0012008/COM-L-67 dell'8 agosto 2007 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 5/06 e n. 6/06 adottate dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 25 ottobre 2006, concernenti modifiche al regolamento di disciplina del regime previdenziale.

07A08188

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 maggio 2007 è stato approvato il regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi».

Il testo del regolamento è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente: www.minambiente.it

07A08343

Prodotto assorbente denominato 3M oil sorbent per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare

Con decreto direttoriale 8 agosto 2007 è stato autorizzato l'impiego del prodotto denominato 3M oil sorbent come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi.

07A08344

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clisma Fleet»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1895 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Fleet Italy S.r.l. (codice fiscale 04545381008) con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Oceano Pacifico, 36/38 - 00144 Roma.

Medicinale: CLISMA FLEET.

Confezioni:

A.I.C. n. 029319011 - «Pronto per l'uso» flacone 133 ml;

A.I.C. n. 029319023 - «pronto per l'uso» 4 flaconi 133 ml.

Medicinale: FOSFO SODA FLEET.

Confezioni:

A.I.C. n. 029318019 - «48% + 18% soluzione orale» 1 flacone 45 ml;

A.I.C. n. 029318021 - «48% + 18% soluzione orale» 1 flacone 90 ml.

Sono ora trasferite alla società Laboratorios Casen-Fleet S.L. con sede legale e domicilio in Autovia De Logrono km 13,300, 50180 Utebo (Saragoza) - Spagna.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cosmegen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1896 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6, 00191 Roma.

Medicinale: COSMEGEN.

Confezione: A.I.C. n. 022738013 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 mg.

È ora trasferita alla società: Ovation Healthcare International Ltd con sede legale e domicilio in Setanta Place - Dublin 2 - Irlanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1897 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: DOXAZOSINA PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037244050 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037244062 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni, 1, 21040 Origgio - Varese.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Doxazosina Sandoz.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sintopram»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1898 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sintactica S.r.l. (codice fiscale 06791010157) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Marelli, 352, 20099 Sesto San Giovanni - Milano.

Medicinale: SINTOPRAM.

Confezione: A.I.C. n. 036327017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00408870582) con sede legale e domicilio fiscale in via Morolense, 87, 03013 Ferentino - Frosinone.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dilomont»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1899 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Monteresearch S.r.l. (codice fiscale 12305360153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Vittorio Veneto, 4 - 20124 Milano.

Medicinale: DILOMONT.

Confezione: A.I.C. n. 036786010 - «33% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g.

È ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tetramil»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1900 del 13 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa.

Medicinale: TETRAMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 017863010 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 017863034 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,5 ml.

È ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno - Pescara.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Narlisim»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1908 del 13 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa - codice fiscale 00108790502.

Medicinale: NARLISIM.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 016062046 - «bambini gocce nasali, soluzione»1 flacone 15 ml;

varia in:

A.I.C. n. 016062046 - «gocce nasali, soluzione» 1 flacone 15 ml.

07A08232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «IG Vena»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1911 del 13 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga - Lucca - codice fiscale 01779530466.

Medicinale: IG VENA.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025266141 - «1 g/20 ml soluzione per infusione» flacone da 20 ml,

varia in:

A.I.C. n. 025266141 - «50 g/l soluzione per infusione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 025266154 - «2,5 g/50 ml soluzione per infusione» flacone da 50 ml + set infusionale,

varia in:

A.I.C. n. 025266154 - «50 g/l soluzione per infusione» flacone da 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025266166 - «5 g/100 ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml + set infusionale,

varia in:

A.I.C. n. 025266166 - «50 g/l soluzione per infusione» flacone da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025266178 - «10 g/200 ml soluzione per infusione» flacone da 200 ml + set infusionale,

varia in:

A.I.C. n. 025266178 - «50 g/l soluzione per infusione» flacone da 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08233

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-226) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 9 2 8 *

€ 1,00